

# ANTIGONE

**Contro l'isolamento**

Anno 2024,  
XVIV, N. 1





# ANTIGONE

## RIVISTA «ANTIGONE»

Semestrale di critica del sistema penale e penitenziario

Sito: <http://www.antigone.it/rivista/>

a cura dell'Associazione Antigone onlus

SEDE LEGALE E OPERATIVA: via Monti di Pietralata n. 16, 00157 Roma

Tel.: 06 4511304; - Fax: 06 62275849

Sito: [www.antigone.it](http://www.antigone.it); e-mail: [segreteria@antigone.it](mailto:segreteria@antigone.it)

## ANTIGONE EDIZIONI

ISSN 2724-5136

DIRETTORE RESPONSABILE: Claudio Sarzotti (Università di Torino).

CO-DIRETTORE: Stefano Anastasia (Università di Perugia).

COMITATO SCIENTIFICO: Cecilia Blengino (Università di Torino); Anna Maria Campanale (Università di Foggia); Giuseppe Campesi (Università di Bari); Yves Cartuyvels (Université Saint Louis Bruxelles); Amedeo Cottino (Università di Torino); Alessandro De Giorgi (San José State University); Luigi Ferrajoli (Università di Roma Tre); Paolo Ferrua (Università di Torino); Carlo Fiorio (Università di Perugia); José García Añón (Universitat de València) Francesco Maisto (Magistrato); Alberto Marcheselli (Università di Genova); Antonio Marchesi (Università di Teramo); Pio Marconi (Università di Roma La Sapienza); Luigi Marini (Magistrato); Dario Melossi (Università di Bologna); Giuseppe Mosconi (Università di Padova); Mauro Palma (Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale); António Pedro Dores (InstitutoUniversitário de Lisboa); Livio Pepino (ex Magistrato e scrittore); Luigi Pannarale (Università di Bari); Tamar Pitch (Università di Perugia); Ivan Pupolizio (Università di Bari); Franco Prina (Università di Torino); Eligio Resta (Università di RomaTre); Iñaki Rivera Beiras (Universitat de Barcelona); Marco Ruotolo (Università di RomaTre); Alvise Sbraccia (Università di Bologna); Demetra Sorvatzioti (University of Nicosia); Francesca Vianello (Università di Padova); Massimo Vogliotti (Università Piemonte Orientale); Loïc Wacquant (University of California, Berkeley).

REDAZIONE COORDINATORI: Daniela Ronco (Università di Torino), Giovanni Torrente (Università di Torino).

CORPO REDAZIONALE: Costanza Agnella (Università di Torino), Perla Allegri (Università di Torino), Rosalba Altopiedi (Università del Piemonte Orientale), Carolina Antonucci (Università di Roma "La Sapienza"), Federica Brioschi (Associazione Antigone), Angelo Buffo (Università di Foggia), Chiara De Robertis (Università di Torino), Giulia Fabini (Università di Bologna), Valeria Ferraris (Università di Torino), Patrizio Gonnella (Università di Roma Tre), Susanna Marietti (Associazione Antigone), Simona Materia (Università di Perugia), Michele Miravalle (Università di Torino), Claudio Paterniti Martello (Associazione Antigone), Benedetta Perego (Università di Torino), Simone Santorso (University of Hull), Vincenzo Scalia (University of Winchester), Alessio Scandurra (Università di Pisa), Daniele Scarscelli (Università del Piemonte Orientale), Valeria Verdolini (Università di Milano Bicocca), Massimiliano Verga (Università di Milano Bicocca).

RESPONSABILE EDITING: Serena Ramirez (Università di Torino).

IN COPERTINA: Immagine del Carcere di Milano San Vittore realizzate da Pietro Snider per *Next New Media* e *Antigone* nell'ambito del progetto *Inside Carceri*, <https://www.flickr.com/photos/insidecarceri/8197490558/>.

## N. 1/2024 CONTRO L'ISOLAMENTO

a cura di Rachele Stroppa

### INDICE

L'isolamento penitenziario; un'introduzione socio-giuridica, di <i>Rachele Stroppa</i> .....	7
<i>The International Guiding Statement on alternatives to solitary confinement</i> , di <i>Susanna Marietti</i> .....	19
<i>Isolation and deteriorating conditions for Palestinians in Israeli custody since October 2023</i> , di <i>Oneg Ben Dror</i> .....	30
<i>Solitary Confinement and the International Guiding Statement on Alternatives</i> , di <i>Juan E. Méndez</i> .....	46
<i>The banality of torture</i> , di <i>Nuno Pontes</i> .....	52
Isolare e segregare, residuo del supplizio, di <i>Mauro Palma</i> .....	68
<i>Decreasing the use of solitary confinement for a safer community</i> , di <i>Rick Raemisch</i> .....	80
<i>Mapping solitary confinement</i> , di <i>Sharon Shalev</i> .....	87
L'isolamento penitenziario e l'Osservatorio sulle condizioni di detenzione di Antigone, di <i>Alessio Scandurra</i> .....	93
Il paradigma dell'esclusione e l'isolamento: nuove chiavi interpretative del fenomeno, di <i>Michele Miravalle</i> .....	106
L'isolamento come “doppia segregazione”: fra etica e prassi nel carcere dalle tante sofferenze psichiche e sociali, di <i>Grazia Zuffa</i> .....	121

---

L'isolamento continuo durante l'esecuzione della sanzione dell'esclusione dalle attività in comune. Requisiti minimi di legalità di una misura di rigore in deroga alle ordinarie regole trattamentali, di <i>Simone Spina</i> .....	138
Programmi e interventi di contrasto all'isolamento penitenziario in Campania, di <i>Giuseppe Nese, Rosaria Ponticiello, Loredana Cafaro e Stefania Grauso</i> .....	149
Occhio non vede, cuore non duole?, di <i>Monica Gallo e Luigi Colasuonno</i> .....	164
La solitudine dell'isolamento; un ostacolo alla riabilitazione, di <i>Moreno Versolato</i> .....	173
<b>ALTRI SAGGI</b>	<b>178</b>
La lunga marcia della riduzione del danno, di <i>Paolo Nencini</i> .....	180
<b>RUBRICA GIURIDICA</b>	<b>200</b>
L'utilizzo delle sezioni di isolamento nei processi per tortura seguiti da Antigone, di <i>Simona Filippi</i> .....	202
<b>AUTORI</b>	<b>211</b>
<b>APPENDICE</b>	<b>215</b>





# L'ISOLAMENTO CONTINUO DURANTE L'ESECUZIONE DELLA SANZIONE DELL'ESCLUSIONE DALLE ATTIVITÀ IN COMUNE. REQUISITI MINIMI DI LEGALITÀ DI UNA MISURA DI RIGORE IN DEROGA ALLE ORDINARIE REGOLE TRATTAMENTALI

*Simone Spina\**

---

## *Abstract*

*This article examines the legal framework of solitary confinement as a disciplinary sanction within the Italian prison system. The analysis focuses on the minimum legal requirements for imposing solitary confinement, including the types of offenses that warrant such a sanction, the decision-making process, and the duration of isolation. Moreover, the article explores the human rights implications of solitary confinement, highlighting its potential to inflict psychological and physical harm. It concludes by emphasizing the need for robust judicial oversight to prevent the arbitrary or excessive use of this punitive measure and to ensure compliance with international human rights standards.*

*Keywords: solitary confinement, disciplinary sanction, legal safeguards*

---

\* Simone Spina è Giudice presso il Tribunale di Siena.

### 1. L'isolamento continuo: una misura di rigore in deroga alle ordinarie regole trattamentali

Il potere che l'Amministrazione penitenziaria può esercitare nei confronti delle persone detenute, irrogando nei loro confronti sanzioni disciplinari, rientra nella categoria dei poteri di cd. supremazia speciale. Ove taluno degli appartenenti ad una comunità stabile, qual è tipicamente la comunità penitenziaria, infranga le regole della deontologia di gruppo, ecco che lo stesso potrà essere destinatario di questo potere, che si esprimerà mediante provvedimenti ablatori personali, quali sono le sanzioni disciplinari c.d. penitenziarie.

Le sanzioni disciplinari penitenziarie, tuttavia, sono destinate ad incidere su fondamentali diritti di libertà della persona detenuta: come la libertà di parlare, in particolare con altre persone detenute, o come la libertà di svolgere taluni movimenti, in particolare nelle attività in comune.

Tali diritti fondamentali, allora, possono essere sì ridotti, ma mai del tutto soppressi ad opera di sanzioni disciplinari penitenziarie, alle quali è permesso, al più, di limitare e comprimere soltanto alcuni aspetti e profili degli stessi, a patto che (i) dette sanzioni siano irrogate dagli organi normativamente preposti, (ii) siano osservate le modalità legali

per esse previste e (iii) sia rispettata la loro durata legale di applicazione.

Di più. Queste compressioni, di taluni aspetti e profili dei diritti fondamentali delle persone detenute, possono essere adottate «unicamente in vista delle esigenze di sicurezza inerenti alla custodia in carcere»<sup>1</sup>. Là dove non sia strettamente funzionale a garantire la sicurezza della custodia, la limitazione all'esercizio di diritti fondamentali, di contro, acquisterebbe «unicamente un valore affittivo supplementare rispetto alla privazione della libertà personale, non compatibile con l'art. 27, terzo comma, Cost.»<sup>2</sup>.

Secondo il risalente insegnamento della Corte costituzionale, la pena detentiva «non può comportare una totale ed assoluta privazione della libertà della persona», dato che essa «ne costituisce certo una grave limitazione, ma non la soppressione». Il soggetto detenuto, pertanto, «pur privato della maggior parte della sua libertà, ne conserva sempre un residuo»<sup>3</sup>.

Da questo punto di vista, lo stato di detenzione lascia intatta e immutata, in capo alla persona ristretta, una gamma di diritti costituzionalmente protetti e, più in particolare, un insopprimibile *residuo* di libertà personale, che è «tanto più prezioso in quanto costituisce l'ultimo ambito nel quale può espandersi la sua personalità individuale»<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Corte cost., sentenza n. 135 del 2013, punto 6 del considerato in diritto.

<sup>2</sup> Corte cost., sentenza n. 135 del 2013, punto 6 del considerato in diritto.

<sup>3</sup> Corte cost., sentenza n. 349 del 1993, punto 4.2 del considerato in diritto.

<sup>4</sup> Corte cost., sentenza n. 349 del 1993, *ivi*.

Ecco perché l'Amministrazione penitenziaria non può mai adottare provvedimenti «susceptibili di introdurre ulteriori restrizioni in tale ambito, o che, comunque, comportino una sostanziale modificazione nel grado di privazione della libertà personale» imposto al detenuto, ma solo e soltanto «provvedimenti in ordine alle modalità di esecuzione della pena (*rectius*: della detenzione), che non eccedono il sacrificio della libertà personale già potenzialmente imposto al detenuto con la sentenza di condanna»<sup>5</sup>.

È chiaro, peraltro, che per potersi dire «potenzialmente ricompresi nel *quantum* di privazione della libertà personale conseguente allo stato di detenzione», tali provvedimenti non possono che consistere, sempre secondo l'insegnamento della Consulta, in misure di trattamento che: (i) rientrino «nell'ambito di competenza della medesima amministrazione», (ii) attengano «alle modalità concrete di attuazione del regime carcerario in quanto tale» e (iii) siano, infine, «rispettose dei diritti del detenuto»<sup>6</sup>.

Ma se così è, nel novero delle limitazioni «potenzialmente ricomprese nel *quantum* di privazione della libertà personale conseguente allo stato di detenzione» non può, allora, farsi certo rientrare quella peculiare misura che prende il nome di *isolamento continuo* e che si traduce nella separazione della persona detenuta o internata dal resto della popolazione ristretta.

Dal complesso delle norme sul trattamento penitenziario, in effetti, si ricava che in materia trattamentale l'ammissione dei detenuti alla vita in comune deve costituire la *regola*, in quanto direttamente ricollegata al finalismo rieducativo della pena.

Il necessario finalismo rieducativo della pena, quale canone costituzionale minimo posto a presidio della persona detenuta nella fase dell'esecuzione penale, impone infatti che il condannato sia e resti inserito in una più ampia comunità, onde consentire allo stesso di *ivi* poter svolgere le attività dirette al suo reinserimento sociale. In altri termini, la necessaria risocializzazione del reo, cui deve essere nel complesso finalizzata la fase dell'esecuzione penale, costituisce l'esatto opposto e contrario di quel continuativo stato di privata interazione con altri esseri umani in cui si sostanzia l'isolamento continuo.

Ne consegue che ogni provvedimento con cui sia eseguita la separazione coattiva del condannato dal resto della popolazione detenuta, con forzata e prolungata permanenza di quest'ultimo, sia di notte che di giorno, all'interno di una camera detentiva, deve allora necessariamente considerarsi una «misura di rigore eccezionale»: poiché di natura vistosamente derogatoria rispetto alle ordinarie regole del trattamento penitenziario e perché implicante una limitazione ulteriore di quel *prezioso residuo* di libertà personale di cui sono titolari le persone detenute e

<sup>5</sup> Corte cost., sentenza n. 349 del 1993, punto 5.1 del considerato in diritto.

<sup>6</sup> In questi termini, v. Corte cost., sentenza n. 351 del 1996, punto 4 del considerato in diritto.

internate, tale da rendere notevolmente più rigida, all'evidenza, l'esecuzione della pena detentiva.

Ai rilievi sin qui esposti si aggiunga, inoltre, il consolidato orientamento della Corte europea dei diritti dell'uomo, a mente del quale l'isolamento continuo, in ragione dei potenziali effetti nocivi e nefasti in grado di dispiegare sulla sfera psico-fisica del detenuto, sul suo stato di salute e sulla sua personalità, in tanto può dirsi rispondere a canoni di appropriatezza in quanto corrisponda ad una misura di natura temporanea e a carattere eccezionale, che deve essere sottoposta a controllo giudiziario<sup>7</sup>.

Sempre in tema di isolamento continuo, la stessa Corte di Strasburgo ha avuto altresì modo di precisare che l'arbitraria applicazione di misure restrittive nei confronti di soggetti vulnerabili, quali sono tipicamente le persone detenute, contribuisce a instaurare negli stessi un sentimento di subordinazione, di totale dipendenza ed impotenza, connotati tutti rientranti nel concetto di *umiliazione*<sup>8</sup>.

Ogni forma di isolamento continuo, se applicata senza adeguati interventi di stimolazione fisica e mentale, ad avviso sempre del

Giudice convenzionale può poi comportare degli effetti dannosi a lungo termine, sia dal punto di vista delle facoltà mentali, che sotto il profilo della capacità relazionale<sup>9</sup>.

Benché non integri di per sé stesso un trattamento inumano o una pena degradante, l'isolamento continuo, sotto questo profilo, costituisce tuttavia uno strumento potenzialmente capace di distruggere la personalità del detenuto e rappresenta, ove applicato in condizioni di particolare rigore, una pena disumana che non trova giustificazione in esigenze di sicurezza, in quanto diminuisce la dignità dell'isolato, dando luogo in esso a sentimenti di angoscia e di inferiorità, in grado di umiliarlo e degradarlo<sup>10</sup>.

D'altro canto, anche secondo i principali organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani, come le Nazioni Unite e il Consiglio d'Europa, l'isolamento continuo, dovendo costituire l'*eccezione* e non già la *regola*, non può essere disposto se non quale *extrema ratio* e per un arco di tempo il più breve possibile, né può essere applicato arbitrariamente, dovendo essere debitamente regolamentato e, al contempo, sottoposto a controllo giudiziario<sup>11</sup>.

<sup>7</sup> *Case of Csüllög v. Hungary*, n. 30042/08, §34; *Case of Ramirez Sanchez v. France*, n. 5608/05, §145.

<sup>8</sup> *Case of Csüllög v. Hungary*, n. 30042/08, §37.

<sup>9</sup> *Case of Radev v. Bulgaria*, n. 37994/09, §42.

<sup>10</sup> *Kröcher and Müller v. Svizzera*, n. 8463/78 *Commission's report of 16 December 1982, Decisions and Reports* 49, pp. 87 e 116; *Dhoest v. Belgium*, n. 10448/83, *Commission's report of 14 May 1987, Decisions and Reports* 55, pp. 20-21, §§117-18; *McFeeley et al. v. the United Kingdom*, n. 8317/78, *Commission decision of 15 May 1980, Decisions and Reports* 20, p. 44; *Case of Lorse and others v. The Netherlands*, n. 52750/99, §53; *Case of Onoufriou v. Cyprus*, n. 24407/04, §69.

<sup>11</sup> *General Assembly Resolution 70/175, annex, adopted on 17 December 2015, The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners "The Nelson Mandela Rules", Rule 45; Recommendation Rec(2006)2-rev of the Committee of Ministers to member States on the European Prison Rules, Rules 53 A.c, 60.6.c, 61.*

Lo stesso Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (C.P.T.) ha avuto modo di affermare, per altro verso, che l'imposizione dell'isolamento continuo costituisce una restrizione supplementare e non inerente alla detenzione stessa, che in quanto tale necessita di una propria e autonoma giustificazione, distinta dallo stato detentivo in sé, dovendo essere al contempo *proporzionata, legittima, giustificabile, necessaria e non discriminatoria*, ossia conforme ai tradizionali criteri sintetizzati nell'acronimo PLANN<sup>12</sup> sviluppati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo<sup>13</sup>.

## **2. L'isolamento continuo durante l'esecuzione della sanzione dell'esclusione dalle attività in comune. Procedure, competenze e organi titolari del potere disciplinare**

La separazione continua del condannato dal resto della comunità dei ristretti, data la sua natura di «misura di rigore eccezionale», integrante una vistosa deroga alle ordinarie regole del trattamento penitenziario, non può allora essere legittimamente disposta o eseguita, se non in ipotesi rigidamente e tassativamente tipizzate, quali sono quelle previste dall'articolo 33 dell'Ordinamento penitenziario, ossia: «a) per ragioni sanitarie; b)

durante l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune; c) per gli indagati e imputati se vi sono ragioni di cautela processuale».

Da questo punto di vista, il ricorso all'isolamento continuo risulta ammesso, nel nostro ordinamento, soltanto per ragioni sanitarie o istruttorie, in tal caso peraltro esclusivamente su disposizione dell'Autorità giudiziaria, ovvero durante l'esecuzione della sanzione dell'esclusione dalle attività in comune, la più severa delle sanzioni disciplinari che l'Amministrazione penitenziaria, nell'esercizio del suo potere ablatorio personale di c.d. «supremazia speciale», può irrogare nei confronti di una persona ristretta o internata.

Quale forma esecutiva della più severa sanzione disciplinare irrogabile dall'Amministrazione penitenziaria, l'isolamento continuo in tanto può dirsi configurare una misura di rigore «consentita dalla legge», in quanto corrisponda ad una sanzione disciplinare applicata da una specifica autorità amministrativa, qual è il Consiglio di disciplina, a seguito dell'accertamento di un fatto riconducibile ad uno degli astratti tipi di infrazione previsti dal Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (Reg. Es.), all'articolo 77, comma primo, numeri da 9) a 21) ovvero, nei

<sup>12</sup> *Proportionate, Lawful, Accountable, Necessary, Non discriminatory.*

<sup>13</sup> *21st General Report of the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, CPT/Inf-2011 28, 10 November 2011, p. 37.*

solli casi di recidiva infratrimestrale e specifica, anche ai numeri da 1) a 8).

Di più. In tanto tale sanzione può dirsi configurare una misura di rigore «consentita dalla legge» e non già un «trattamento contrario al senso di umanità», in quanto sia contenuta nella durata massima e invalicabile di quindici giorni, che in nessun caso può essere né violata né indirettamente elusa, da parte dell'Amministrazione penitenziaria, mediante minime sospensioni dell'unitaria frazione di isolamento continuo, pena la trasformazione di essa in un trattamento contrario al senso di umanità.

Sotto questo profilo, giova evocare il noto orientamento della Suprema Corte di Cassazione che si è così espressa, sullo specifico tema del superamento della durata massima dell'isolamento continuo, disposto per ragioni disciplinari:

«la misura dell'esclusione dalle attività comuni è sottoposta al limite temporale di quindici giorni ed al controllo sanitario e non è consentita l'applicazione continuata di detto tipo di sanzione, anche con soluzioni di continuità minime, come quella di un giorno, poiché così operando si verrebbe a configurare un'aperta violazione del principio costituzionale che vieta trattamenti contrari al senso di umanità»<sup>14</sup>.

Nelle more della convocazione del Consiglio di disciplina, vi è poi un solo e unico organo che dispone del potere di applicare,

in via cautelare, l'isolamento continuo: si tratta del direttore dell'istituto, che siffatto potere può però esercitare nel solo caso in cui vi sia l'assoluta urgenza e la necessità di tutelare l'ordine e la sicurezza dell'istituto<sup>15</sup>.

La natura tipicamente cautelare di questo potere impone, in primo luogo, che vi sia il *fumus* della commissione di un fatto particolarmente grave e sanzionabile con l'esclusione dalle attività in comune. Essa richiede, in secondo luogo, che vi sia altresì il *periculum in mora*, ossia il rischio che la condotta del detenuto o dell'internato, in attesa della definitiva decisione spettante al solo Consiglio di disciplina, possa recare pregiudizio all'ordine e alla sicurezza dell'istituto.

L'assoluta urgenza che connota la situazione legittimante l'intervento cautelare del direttore è tale, inoltre, soltanto se sussiste, alternativamente, almeno una delle seguenti tre specifiche esigenze cautelari: (i) la necessità di prevenire danni a cose o persone, (ii) la necessità di prevenire l'insorgenza o la diffusione di disordini ovvero (iii) la necessità di fronteggiare fatti particolarmente gravi per l'ordine e la sicurezza dell'istituto.

In deroga all'ordinario organo collegiale cui compete il giudizio disciplinare e cui spetta il potere di irrogare la relativa sanzione, l'intervento cautelare risulta, in definitiva, devoluto a un organo monocratico, senza che di tale organo sia possibile la

<sup>14</sup> Cass. pen., Sez. I, sentenza n. 8501 del 14/12/2012, Attanasio, rv. 254704.

<sup>15</sup> Art. 78 Reg. esec.

surroga o sostituzione da parte di altri e diversi soggetti.

L'esercizio di tale potere cautelare, in ragione della natura gravemente afflittiva dello stesso, è inoltre circondato da una serie di garanzie predisposte a tutela dei diritti della persona detenuta accusata, quali:

(i) la necessaria adozione di tale intervento cautelare esclusivamente a mezzo atto scritto, essendo esclusa in radice ogni possibilità che tale provvedimento possa essere adottato in forma orale<sup>16</sup>;

(ii) la necessaria adozione di siffatto intervento cautelare a mezzo «provvedimento motivato», nel quale deve peraltro darsi conto tanto della «particolare gravità» dell'infrazione provvisoriamente addebitata, quanto dell'esistenza di una delle tre esigenze cautelari sopraindicate, nonché dell'urgenza e della necessità di dare immediata esecuzione alla sanzione disciplinare, senza attendere la decisione del Consiglio di disciplina, nonché da ultimo l'inadeguatezza di ogni altro possibile intervento meno afflittivo<sup>17</sup>;

(iii) la necessaria sottoposizione a «visita» del detenuto destinatario del provvedimento cautelare, «subito dopo l'adozione» scritta di quest'ultimo e prima che sia dia corso alla sua esecuzione, ad opera del sanitario, che a tal fine dovrà rilasciare apposita certificazione attestante la presenza di condizioni di salute

tali, in capo al ristretto, da permettergli di sopportare l'isolamento continuo<sup>18</sup>;

(iv) la limitata durata dell'isolamento continuo cautelare, che «non può comunque eccedere i dieci giorni», con obbligo in capo al direttore d'istituto di «attivare e svolgere al più presto» il relativo procedimento disciplinare<sup>19</sup>.

D'altro canto, si osservi ancora che l'isolamento continuo disposto per ragioni disciplinari, in quanto implicante la sola esclusione dalle attività in comune in uno al divieto di conversare con il resto delle persone detenute, deve essere di norma eseguito «in una camera ordinaria» e non già in altro e diverso locale dell'istituto penitenziario, quali sono le sezioni isolamento ovvero altri reparti comunque separati da quelli ordinari, salvo che il comportamento del detenuto o internato «sia tale da arrecare disturbo o da costituire pregiudizio per l'ordine e la disciplina»<sup>20</sup>.

### **3. I requisiti minimi di legalità che presiedono all'applicazione dell'isolamento continuo per ragioni disciplinari e la tutela penale degli stessi**

Su tale misura di rigore, per altro verso, l'Amministrazione penitenziaria non vanta

<sup>16</sup> Art. 78, comma 1, Reg. esec.

<sup>17</sup> Art. 78, comma 1, Reg. esec.

<sup>18</sup> Art. 78, comma 2, Reg. esec.

<sup>19</sup> Art. 78, commi 2 e 3, Reg. esec.

<sup>20</sup> Art. 73, comma 2, Reg. esec.

alcuno spazio di potere discrezionale, in quanto trattasi di materia direttamente incidente su diritti fondamentali, la cui compressione – operabile come detto soltanto con riferimento ad alcuni aspetti e profili degli stessi – in tanto può dirsi «consentita dalla legge», in quanto sia irrogata dagli organi a ciò normativamente preposti, nel rispetto delle forme e modalità normative per essa previste e nei soli casi tassativamente previsti dalla legge: quali sono, per l'appunto, quelli previsti dall'art. 33 Ord. pen.

Di tutto ciò è ben consapevole, peraltro, la stessa Amministrazione penitenziaria, che in più occasioni ha reiteratamente disapprovato e stigmatizzato l'uso fatto delle sezioni o reparti isolamento, in contrasto con la previsione legale di cui all'articolo 33 Ord. pen.

È questo il caso, ad esempio, della circolare D.A.P. n. 500422 del 2 maggio 2001, avente ad oggetto «Sezioni c.d. 'protette'. Criteri di assegnazione dei detenuti», ove si stigmatizza apertamente

«l'esistenza di una preoccupante quanto diffusa prassi in base alla quale si procede all'inserimento del detenuto in sezione "protetta", ovvero – ove ciò non sia possibile – in situazione di "isolamento" a seguito della mera dichiarazione dello stesso di avere in non meglio precisati "problemi di incolumità personale"».

Ma è altresì il caso, ancor prima, della ben più remota circolare D.A.P. n. 148339/4-1 del 21 aprile 1998, avente ad oggetto "Regime penitenziario - l'isolamento", in cui può così leggersi:

«È stato possibile verificare che in alcuni istituti penitenziari è invalsa la consuetudine di usare il reparto e l'istituto dell'isolamento in modo difforme dalla disciplina dettata dall'articolo 33 della L. 354/75 che consente quella misura esclusivamente per motivi giudiziari, sanitari e disciplinari. In questi casi, va ricordato che la relativa competenza appartiene esclusivamente all'autorità giudiziaria, al sanitario, al consiglio di disciplina e al direttore dell'istituto limitatamente all'ipotesi dell'isolamento precauzionale. Al contrario, non sono rari i casi in cui quel reparto o quell'istituto invece risultano essere utilizzati per altre finalità ovvero in modo difforme dalla vigente normativa quali l'isolamento precauzionale».

Il sempre più frequente ricorso a siffatto istituto, nella circolare da ultimo indicata, viene quindi fortemente censurato e disapprovato, di esso evidenziandosi una prassi che ne elude tanto i presupposti normativi, tracciati dall'Ordinamento penitenziario, quanto le specifiche modalità applicative, previste dal Regolamento di Esecuzione.

Sempre da tale atto amministrativo possono, peraltro, ricavarsi utili conferme rispetto ad una cruciale distinzione, qual è quella tra *(i) uso distorto di un istituto disciplinato dall'Ordinamento penitenziario*, in quanto operato eludendone i presupposti normativi e le modalità applicative, e *(ii) sottoposizione a misure di rigore non consentite dalla legge*, tali da comportare un'ulteriore e illegittima limitazione di quella preziosa parte

residua di libertà personale, di cui sono titolari le persone detenute o arrestate.

Detta circolare, nel mentre in cui censura il distorto ricorso nella prassi fatto del c.d. isolamento precauzionale, dell'isolamento continuo individua i *minimi requisiti di legittimità* (i) nell'immediato avviso al direttore, (ii) nell'ordine da costui oralmente dato all'avvisante, (iii) nel successivo provvedimento scritto di ratifica ad opera del direttore e (iv) nel seguente e tempestivo intervento del Consiglio di disciplina, fermo comunque il rigoroso rispetto della durata massima dalla normativa prevista per siffatta misura<sup>21</sup>.

In altre parole, ove il direttore dell'istituto non sia presente *in loco* e si verificano tuttavia i presupposti per dare corso ad un intervento cautelare d'urgenza, con il personale del Corpo di polizia penitenziaria che della commessa violazione disciplinare abbia cognizione diretta e immediata, in tanto la misura di rigore dell'isolamento continuo poi eseguita potrà dirsi consentita dalla legge, in quanto siano tassativamente osservati i seguenti *requisiti minimi*, che assicurano la legalità della stessa:

(i) il fatto disciplinarmente rilevante da cui possa scaturire un intervento cautelare urgente deve essere oggetto di immediata segnalazione al titolare del potere cautelare, ossia al direttore dell'istituto, cui d'altronde si applica la disciplina prevista dall'art. 64

Legge 1° aprile 1981, n. 121, in punto di obbligo di mantenere la propria reperibilità e di garantire il suo immediato rintraccio, onde porre così in essere gli atti che ricadono nella sua esclusiva competenza;

(ii) da parte del direttore dell'istituto medesimo, e da tale organo soltanto, deve quindi immediatamente essere emanato il provvedimento, nella specie reso anche in forma orale, con cui si dispone l'applicazione in via cautelare di tale misura di rigore, che in assenza di siffatto ordine non potrà quindi essere portata ad esecuzione;

(iii) nel più breve tempo possibile, sempre da parte del direttore dell'istituto, deve quindi intervenire un provvedimento scritto e motivato di ratifica dell'intervento cautelare disposto oralmente, con cui sia al contempo attivata la procedura disciplinare e convocato il Consiglio di disciplina;

(iv) deve poi fare seguito l'udienza innanzi al Consiglio di disciplina medesimo, entro il termine perentorio di dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione della misura di rigore;

(v) in ogni caso, la misura medesima non deve comunque mai eccedere e valicare, nel complesso, la durata massima di quindici giorni.

Il puntuale rispetto e la stretta osservanza dei requisiti minimi poc'anzi descritti consentono, infatti, di mantenere in capo al direttore d'istituto e, rispettivamente, al

<sup>21</sup> «Quel provvedimento precauzionale molto spesso sfugge alla valutazione del direttore dell'istituto che, pur avendo nella diretta ed esclusiva competenza, si limita a ratificare l'iniziativa di altri in attesa della convocazione del Consiglio di disciplina che, a conferma di una prassi distorta, coincide con analoga frequenza con il termine massimo precauzionale ovvero con la durata della corrispondente automatica sanzione disciplinare».

Consiglio di disciplina la valutazione dell'intervento cautelare, prima, e di quello disciplinare, poi.

Là dove un detenuto o internato sia invece sottoposto ad isolamento continuo, in violazione di anche uno soltanto dei predetti *minimi requisiti* che presiedono alla legalità di tale misura di rigore, ad essere integrato sarà, allora, l'elemento materiale del delitto di abuso di autorità contro arrestati o detenuti, previsto dall'art. 608 c.p.

Quel *prezioso residuo* di libertà personale di cui è titolare ogni persona detenuta, che

proprio la misura dell'isolamento continuo è in grado di comprimere e annientare, trova in altri termini un solido presidio nel divieto, penalmente sanzionato dall'art. 608 cod. pen., di separare una persona ristretta dal resto della popolazione detenuta, in violazione di quelle norme e regole di cui si sin qui fatta menzione, giacché, di tale *prezioso residuo* di libertà personale, le stesse tracciano un vero e proprio perimetro di garanzia e legalità, che non può essere valicato senza invadere, al contempo, l'area dell'illiceità penale.